# Comune di
# Casal di Principe

**Provincia di Caserta**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI Rettifica**


PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA ..... 2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento ..... 2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata ..... 2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ..... 2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata ..... 3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione ..... 4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore ..... 4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso ..... 4
Articolo 7-bis Coordinamento con i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate ..... 4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente ..... 4
Articolo 9 – Entrata in vigore ..... 5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI ..... 6
Articolo 10 - Oggetto del Regolamento ..... 6
Articolo11 – Oggetto della definizione agevolata ..... 6
Articolo12 – Termini e modalità di presentazione della domanda ..... 6
Articolo13 – Importi dovuti ..... 6
Articolo 14 – Perfezionamento della definizione ..... 7
Articolo 15– Diniego della definizione ..... 8
Articolo 16– Sospensione del processo ..... 8
Articolo 17 – Entrata in vigore ..... 8
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI ..... 9
Articolo 18 - Oggetto del Regolamento ..... 9
Articolo 19– Oggetto della definizione agevolata ..... 9
Articolo 20 – Conciliazione agevolata ..... 9
Articolo 21 – Entrata in vigore ..... 9
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI ..... 10
Articolo 22 - Oggetto del Regolamento ..... 10
Articolo 23 – Oggetto della definizione agevolata ..... 10
Articolo 24 – Perfezionamento della regolarizzazione ..... 10
Articolo 25 – Entrata in vigore ..... 11
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI ..... 12
Articolo 26 - Oggetto del Regolamento ..... 12
Articolo 27 – Oggetto della definizione agevolata ..... 12
Articolo 28– Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ..... 12
Articolo 29 – Effetti della definizione agevolata ..... 13
Articolo 30 – Entrata in vigore ..... 13

## PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA E ORDINARIA GESTITA DAL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, patrimoniali e da servizi idrici non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché di entrate comunali scadute e non oggetto ancora di accertamento e/o ingiunzione fino alla data del 31/12/2025.

### Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 di cui all'art 1 del presente regolamento, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. i debiti inerenti entrate tributarie e per servizi scaduti e non oggetto di accertamento e ingiunzione fino al 31/12/2025;

Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una delle seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;

b) un accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2025.

c) Entrate patrimoniali ( canoni di locazione, oneri di urbanizzazione, servizio idrico integrato);

d) Entrate ordinarie (tari, imu, cupp ecc.)fino al 31/12/2025;

e) Ruoli giacenti presso il concessionario della riscossione e che la stessa non puo gestire con la rottamazione quinquies;

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4.La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi decorsi almeno **sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente**, comunica, nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata. **Alla data della pubblicazione sul sito del comune verranno rese note le scadenze per le istanze nonché i pagamenti.**

**Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1.Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 15 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di quindici giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. L'istanza può essere presentata online attraverso procedura telematica raggiungibile dal sito istituzionale del Comune o a mano presso l'ufficio protocollo dell'ente o per il tramite di pec protocollo@pec.comune.casaldiprincipe.ce.it.

2. Il Comune entro trenta giorni notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: **entro il trentesimo giorno successivo ai sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito del comune**.

b) ovvero, per importi di definizione fino a 2.000,00 euro, versamento nel numero massimo di 20 rate, **la prima** delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza al **come prevista nel versamento unico( art 3 comma 2 lettera a )** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese.

c) Per importi di definizione fino a 4.000,00 euro, versamento nel numero massimo di 40 rate, **la prima** delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza **come prevista nel versamento unico (art 3 comma 2 lettera a)** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese.

d) Per importi di definizione superiori a 4.000,00 euro, versamento nel numero massimo di 60 rate, **la prima** delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza **come prevista nel versamento unico (art 3 comma 2 lettera a )** e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può in ogni caso, essere inferiore ad € 50.00 e la dilazione non puo superare i 60 mesi;

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

**Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1.Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2.In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

**Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

**Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

**Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi

amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Per procedure cautelari ed esecutive già avviate su carichi oggetto della definizione agevolata, le stesse saranno trattate nel modo specificato nell'articolo seguente.

**Articolo 7-bis Coordinamento con i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e con i gravami già iscritti**

1. Nel caso in cui il debitore presenti domanda di definizione agevolata relativa a carichi comunali già affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e sugli stessi risultino iscritti fermi amministrativi, ipoteche o altri gravami, l'ammissione alla definizione agevolata è subordinata alla verifica della posizione debitoria, della riferibilità del gravame al credito comunale oggetto di definizione e dell'assenza di ulteriori carichi ostativi alla cancellazione del gravame.

2. Qualora il gravame risulti riferibile esclusivamente a carichi comunali ammessi alla definizione agevolata, il Comune, a seguito del pagamento della prima rata o della rata unica e della sottoscrizione dell'atto di impegno di cui al comma 4, adotta gli atti necessari allo sgravio, discarico, sospensione o rideterminazione del carico affidato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e ne richiede la cancellazione, revoca o sospensione presso l'agente della riscossione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle procedure operative dell'agente medesimo.

3. Le eventuali spese vive, diritti, oneri o costi connessi alla cancellazione, revoca o sospensione del fermo amministrativo, dell'ipoteca o di altri gravami restano a carico del contribuente, ove dovuti, e devono essere versati secondo le modalità indicate dal Comune.

4. Il contribuente, ai fini dell'ammissione alla procedura di cui al presente articolo, sottoscrive apposito atto di ricognizione del debito e di impegno al pagamento, con il quale:
a) riconosce l'importo dovuto nell'ambito della definizione agevolata;
b) accetta il piano di pagamento comunicato dal Comune;
c) si impegna a versare le eventuali spese connesse alla cancellazione, revoca o sospensione del gravame;
d) prende atto che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento secondo quanto previsto dal presente regolamento, decade dal beneficio della definizione agevolata.

5. In caso di decadenza dalla definizione agevolata, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto e il Comune procede al recupero del residuo credito secondo le forme di legge, anche mediante riaffidamento all'agente della riscossione o ad altro soggetto abilitato, con possibilità di attivare le procedure cautelari ed esecutive consentite dalla normativa vigente, ivi compresa l'iscrizione di nuovo fermo amministrativo, previa adozione e notificazione degli atti eventualmente necessari.

6. La cancellazione, revoca o sospensione del gravame non può essere richiesta qualora il fermo amministrativo, l'ipoteca o altro gravame risultino riferibili anche a carichi diversi da quelli oggetto di definizione agevolata, salvo che il contribuente provveda alla regolarizzazione anche di tali ulteriori posizioni secondo le modalità previste dalla legge o dall'agente della riscossione.

**Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1.Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,

nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

**Articolo 9 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

**Articolo 10 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

**Articolo11 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Casal di Principe, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI, entrate tributarie o patrimoniali e da servizi idrici.

b) Il gestore ADER, per quanto attiene la TARES la TARI,l'ICI,L'IMU,la TASI e l'IDRICO;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione

tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

**Articolo 12 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1.La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata, ferma restando la tempistica di cui all'art. 3 della parte prima del presente regolamento, ovvero da presentarsi decorsi almeno **sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente**

La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2.Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

**Articolo 13 – Importi dovuti**

1.Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2.Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal

presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3.Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4.Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la

definizione.

5.Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6.Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7.Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

**Articolo 14 – Perfezionamento della definizione**

1.La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, secondo la tempistica prevista all'articolo 3 della parte prima del presente regolamento.

2.Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate di pari importo, aventi **la prima** scadenza **come prevista nel versamento unico ( art 3 comma 2 lettera a )**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3.Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4.Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5.La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6.Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

**Articolo 15 – Diniego della definizione**

1.L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

**Articolo 16 – Sospensione del processo**

La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

**Articolo 17 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

**Articolo 18 - Oggetto del Regolamento**

1.Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata.

**Articolo 19 – Oggetto della definizione agevolata**

1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2026.

**Articolo 20 – Conciliazione agevolata**

1.Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, ferma restando la tempistica di cui all'art. 3 della parte prima del presente regolamento, entro il 31 dicembre 2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2.All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3.Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Articolo 21 – Entrata in vigore**

1.Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

**Articolo 22 - Oggetto del Regolamento**

1.Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

**Articolo 23 – Oggetto della definizione agevolata**

1.Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2024;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2.La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

324La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

**Articolo 24– Perfezionamento della regolarizzazione**

1.La regolarizzazione di cui all'articolo 2, ferma restando la tempistica di cui all'art. 3 della parte prima del presente regolamento, si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto **con versamento unico ( art 3 comma 2 lettera a )** , oppure con il versamento di un numero massimo di diciotto rate bimestrali di pari importo con scadenza della prima rata **come prevista nel versamento unico ( art 3 comma 2 lettera a )**. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2.In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi,il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di

decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

**Articolo 25 – Entrata in vigore**

1.Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

## PARTE V- REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA DEGLI OMESSI VERSAMENTI E DELLE DICHIARAZIONI NON ANCORA OGGETTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTI O RUOLO.

**Articolo 26 - Oggetto del Regolamento**

1.Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, patrimoniali e da servizi idrici omesse e o non dichiarate.

a) Degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, c

b) Degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a tutti i tributi oggetto della dichiarazione.

**Articolo 27 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Oggetto della definizione agevolata sono i tributi comunali dovuti fino al 31 dicembre 2025 per i quali, alla data di presentazione della domanda, il Comune non abbia ancora notificato alcun avviso di accertamento esecutivo, ingiunzione fiscale o altro atto impositivo. Il contribuente può provvedere spontaneamente al versamento del tributo dovuto, beneficiando dell'esclusione delle sanzioni e degli Interessi prevista dal presente regolamento per:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità fino al 2025;
- l'omessa o infedele dichiarazione fino al 2025.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

**Articolo 28 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 26, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, da presentarsi decorsi almeno **sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente con** apposita

dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa.

2. La notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate sulle quali tale indicazione è preventivamente possibile, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: **come previsto ( art 3 comma 2 lettera a )**;

b) ovvero con versamento di successive rate mensili con le stesse modalità previste dall'art 3 parte I del presente regolamento con maggiorazione di interessi legali calcolati nel giorno successivo al versamento della I rata.

3.Nel caso in cui la definizione comporti l'obbligo di presentazione della dichiarazione omessa, senza alcun versamento di importi, la stessa si intende perfezionata con la presentazione della dichiarazione.

4.Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

**Articolo 29 – Effetti della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali.

**Articolo 30– Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.